

PONTEGGIO COME PROTEZIONE COLLETTIVA

di Luca Rossi*

Le autorizzazioni rilasciate in Italia per la costruzione e l'impiego dei ponteggi non prevedono l'utilizzo degli stessi come protezione collettiva per i lavoratori che svolgono la loro attività sulle coperture, nel senso che nella relazione tecnica a corredo della autorizzazione non vi è indicazione di questo utilizzo, né in termini di geometria, né in termini di carichi.

Ad oggi non esistono elementi di ponteggio o schemi

tipo autorizzati dal Ministero del Lavoro e tutto viene demandato ai progettisti delle singole realizzazioni.

La necessità di poter impiegare i ponteggi metallici in questo senso è problematica importante ed il Ministero del Lavoro è intervenuto in tale ambito attraverso la Circolare 29/2010 con una risposta ad uno specifico quesito: «E' possibile l'impiego di ponteggi di cui all'articolo 131 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., previo specifico progetto eseguito ai sensi dell'art. 133 del citato decreto, come protezione collettiva per i lavoratori che svolgono la loro attività sulle coperture e quindi in posizione diversa dall'ultimo impalcato del ponteggio?».

La risposta è stata «... si è dell'avviso che è possibile l'impiego di ponteggi di che trattasi come protezione collettiva per i lavoratori che svolgono la loro attività



** Ingegnere, primo ricercatore del Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti ed insediamenti antropici presso INAIL. Da oltre 20 anni circa si occupa di ricerca, proposta normativa, prove di laboratorio. È impegnato nella formazione su attrezzature provvisorie, dispositivi di protezione collettiva e dispositivi di protezione individuale utilizzati nei cantieri edili ed autore di numerosi articoli e pubblicazioni tecnico-scientifiche in quest'ambito. È coordinatore dei gruppi di lavoro UNI/CT 042/SC 02/GL 01 "Dispositivi di protezione contro le cadute dall'alto", UNI/CT 042/GL 15 "Attrezzature provvisorie" e UNI/CT 042/GL 17 "Scale" e membro di diversi gruppi di lavoro UNI e CEN. Si è occupato di impianti tecnologici e di efficienza energetica collaborando con studi di progettazione del settore.*

sulle coperture e quindi anche in posizione diversa dall'ultimo impalcato del ponteggio, a condizione che per ogni singola realizzazione ed a seguito di adeguata valutazione dei rischi venga eseguito uno specifico progetto. Da tale progetto, eseguito nel rispetto del già citato articolo 133 e quindi firmato da ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all'esercizio della professione, deve tra l'altro risultare quanto occorre per definire lo specifico schema di ponteggio nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni, del montaggio e dell'esecuzione, naturalmente tenendo conto della presenza di lavoratori che operano, oltre che sul ponteggio, anche in copertura». Il ponteggio può essere utilizzato come protezione collettiva per ogni singola realizzazione ed a seguito di adeguata valutazione dei rischi, venga eseguito uno specifico progetto del ponteggio firmato da ingegnere o architetto abilitato.

Ciò significa che deve arrestare la eventuale caduta dei lavoratori o degli oggetti ed in termini di requisiti significa definire dei:

- requisiti geometrici, le dimensioni degli spazi fra gli elementi del sistema dovranno impedire il passaggio del lavoratore o degli oggetti in caso di caduta:
- requisiti prestazionali, gli elementi del sistema dovranno resistere alle azioni indotte dal lavoratore o degli oggetti in caso di caduta.

Appare evidente che le azioni che il lavoratore o gli oggetti inducono in caso di caduta influiranno sul comportamento dell'intero ponteggio e che andranno verificati in tal senso tutti gli elementi necessari (componenti, ancoraggi).